



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

**CONVENZIONE DIDATTICA TRA SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA E
ASL VITERBO – OSPEDALE SANTA ROSA
PER L'INSERIMENTO DELL'AZIENDA/ENTE NELLA RETE FORMATIVA DELLA
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN
CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE
DELLA FACOLTÀ DI
MEDICINA E ODONTOIATRIA
INTERFACOLTA' MEDICINA E ODONTOIATRIA – FARMACIA E MEDICINA
(struttura COLLEGATA – Regione Lazio)**

L'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", in persona della Rettrice pro tempore prof.ssa Antonella Polimeni, nata a [REDACTED] il [REDACTED] a quanto segue autorizzata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27.04.2017, in prosiegua denominata "Università"

E

L'Azienda/Ente ASL VITERBO

con sede legale in **via Enrico Fermi, 15 01100 Viterbo (VT)**

C.F. **01455570562** d'ora in poi denominata "Azienda/Ente", rappresentata/o dalla dott.ssa Simona Di Giovanni, Direttore Amministrativo ASL/VT, delegata dal Legale Rappresentante ASL/VT, Direttore Generale dott. Egisto Bianconi, con deliberazione DG n. 26/2025 per le funzioni specifiche di stipula di contratti e convenzioni

nata a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED]
per la carica domiciliata in **via Enrico Fermi, 15 01100 Viterbo (VT)**

struttura accreditata con D.M. n. [REDACTED] del [REDACTED] e contrattualizzata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN)

(non compilare nel caso di struttura pubblica)

VISTO

Il D.P.R. n. 382/1980 "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica" e ss.mm.ii.;

L'art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 502/1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

Il D.Lgs. n. 368/1999 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici



e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE" e ss.mm.ii.;

Il D.M. n. 270/2004 *"Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" e ss.mm.ii.;*

Il D.I. MIUR-Ministero della Salute n. 68/2015 *"Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria" e ss.mm.ii.;*

Il D.I. MIUR-Ministero della Salute n. 402/2017 *"Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria" e ss.mm.ii.;*

Il Protocollo d'Intesa tra l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e la Regione Lazio, firmato dai rispettivi legali rappresentanti il 10.02.2016 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 49 in data 21.06.2016;

Il verbale n. 7 del 21/05/2025 della Giunta di Facoltà di **Medicina e Odontoiatria** che su conforme proposta del Consiglio della Scuola di Specializzazione ha approvato la stipula della presente convenzione;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 – Scopo della convenzione

Allo scopo di favorire la collaborazione tra l'Università e l'Azienda/Ente

ASL VITERBO – OSPEDALE SANTA ROSA

per l'ampliamento della rete formativa della Scuola di Specializzazione in

CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE

l'Università si avvale delle strutture e dei dirigenti dell'Azienda/Ente per lo svolgimento di attività formative professionalizzanti della suddetta Scuola.

ART. 2 – Impegno delle parti

Per l'attuazione del rapporto di collaborazione di cui al precedente art. 1:

- a) l'Azienda/Ente dichiara di essere in possesso degli standard generali e specifici di qualità di cui all'allegato 1 del D.I. n. 402/2017 che ha definito gli standard e i requisiti



minimi delle Scuole di Specializzazione. Tale allegato si intende integralmente richiamato, ed è parte integrante del presente accordo;

- b) l'Azienda/Ente mette a disposizione dell'Università le proprie strutture (indicate nell'**Allegato A** quale parte integrante del presente accordo), ritenute dalle parti adeguate al fine di raggiungere o completare l'attività necessaria alla formazione degli specializzandi, così come definita al successivo art. 4, e si impegna a garantire l'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal piano formativo di cui all'art. 38, comma 2 del D.Lgs. n 368/99, definito dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, e dallo stesso attribuito ai medici in formazione specialistica.
- c) l'Azienda/Ente dichiara che le strutture di cui al comma b) non fanno parte delle reti formative di altri Atenei;
- d) l'Università e l'Azienda/Ente, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono di concerto modalità e forme di partecipazione del personale del Servizio Sanitario Regionale all'attività didattica;
- e) l'Università può attribuire ai dirigenti dell'Azienda/Ente le funzioni di professore a contratto, a titolo gratuito, previa acquisizione del nulla osta dell'Azienda/Ente come previsto dal Protocollo d'Intesa con la Regione Lazio (art. 23 c. 4 lett. F), per l'esperimento di compiti di formazione nell'ambito dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico della Scuola secondo la normativa vigente.

ART. 3 – Modalità di applicazione

Le modalità di svolgimento delle attività di formazione, così come definite dal successivo art. 4, e le sedi delle stesse, vengono stabilite nel piano formativo individuale dello specializzando, deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione all'inizio dell'anno accademico, in apposita seduta.

Secondo il piano formativo, lo specializzando viene assegnato ai reparti dell'Azienda/Ente per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali da esso previste. Durante tale periodo l'Azienda/Ente si impegna a consentire allo specializzando l'effettuazione di attività assistenziali in prima persona, con impegno del tutor a guidarne l'attività. Il Responsabile della struttura interessata, dirigente dell'Unità Operativa o struttura assimilabile, presso cui viene effettuata la formazione è responsabile dell'attività svolta dallo specializzando ed è tenuto a documentarla.

ART. 4 – Formazione prevista per i medici specializzandi



La formazione del medico specialista, ai sensi del D. Lgs. n. 368/1999, dell'art. 6 del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e del D.M. n. 68/2015, implica la partecipazione guidata o diretta alle attività mediche del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua la formazione stessa, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal medico responsabile della formazione.

L'attività degli specializzandi non deve essere utilizzata per sopperire a carenze di organico delle strutture, ma deve essere finalizzata essenzialmente all'apprendimento con assunzione progressiva di responsabilità personale in tutte le attività proprie della struttura di assegnazione.

In ogni caso lo specializzando non può essere impiegato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica.

Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, devono essere documentati, come previsto dal D. Lgs. n. 368/1999, dal libretto-diario delle attività formative nel quale vengono mensilmente annotate e certificate con firme del docente-tutore le attività svolte dallo specializzando, nonché il giudizio sull'acquisizione delle competenze, capacità ed attitudini dello specializzando.

ART. 5 – Assicurazione

Per quanto previsto dall'art. 41 del D. Lgs. n. 368/1999, l'Azienda/Ente provvede con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione presso le strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

In conformità all' art. 10, comma 3, della Legge n. 24/2017, lo specializzando provvede alla stipula di un'assicurazione per gli eventi determinati da colpa grave. In caso di infortunio durante l'attività assistenziale, compreso l'infortunio in itinere, l'Azienda/Ente provvederà ad effettuare la relativa denuncia INAIL come previsto dalla normativa vigente.

ART. 6 – Sorveglianza sanitaria

Per quanto previsto dal Protocollo d'Intesa con la Regione Lazio all'art. 23 comma 9, l'Azienda/Ente assicura la sorveglianza sanitaria ai medici in formazione specialistica durante l'attività presso le proprie strutture.

L'Azienda/Ente si impegna affinché ai medici in formazione specialistica vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività,



anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità operativa, in base al D.Lgs. n. 81/2008.

Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008, sono quelle dell'Azienda/Ente e vanno comunicate al medico in formazione specialistica prima dell'inizio delle attività stesse.

ART. 7 – Verifica della corretta applicazione della convenzione

Il direttore della Scuola ed il responsabile della struttura interessata (dirigente dell'Unità Operativa o struttura assimilabile) vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.

ART. 8 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali necessari alla stipula ed esecuzione della presente Convenzione nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche "GDPR") e della normativa nazionale vigente.

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente alla normativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e al D. Lgs n. 101 del 10 agosto 2018 relativo all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del citato Regolamento UE.

Resta inteso che i dati personali saranno trattati secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, con modalità manuali e/o automatizzate.

Nello svolgimento della Convenzione, le Parti agiscono in qualità di autonomi titolari dei dati. In relazione alla gestione dei dati dei pazienti di cui i tirocinanti ed i tutor vengono a conoscenza nell'espletamento dell'attività del tirocinio, l'Azienda agisce come esclusivo Titolare del trattamento.

I tirocinanti in formazione dell'Università potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio e sono tenuti al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di trattamento dei dati personali, di cui vengano a conoscenza durante



il periodo del tirocinio pratico – applicativo, presso l'Ente convenzionato, anche dopo la conclusione delle attività e a segnalare ogni eventuale possibile criticità in materia di trattamenti di dati.

Per tali operazioni che riguardano il trattamento dei dati dei pazienti, l'Azienda provvederà a nominare debitamente autorizzati ai sensi dell'art.2- *quaterdecies* del D. Lgs 196/2003 e art. 29 del Regolamento UE 2016/679 i tirocinanti ed i tutor ed a fornire loro le relative istruzioni per il trattamento dei dati personali.

Il Titolare del trattamento dovrà assicurare il rispetto della suindicata normativa e l'adequatezza delle misure adottate ai sensi dell'art. 24 e ss. del GDPR.

Per entrambe le parti troverà applicazione l'art. 82 del GDPR in tema di responsabilità.

ART. 9 – Imposta di bollo

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, D.P.R. n. 642/1972 e ss.mm.ii., nella misura vigente al momento della stipula, e viene assolta in modalità virtuale da "Sapienza" Università di Roma, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 672/1972, come da autorizzazione n. 87826 del 10/11/2016. La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte 2^ della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, ed eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

ART. 10 – Modifiche alla convenzione

Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere preventivamente concordate e sottoposte all'esame degli organi deliberanti delle parti contraenti.

ART. 11 – Entrata in vigore e durata

Il presente atto, sottoscritto con firma digitale, entra in vigore a partire dal giorno 1° novembre 2025 ed ha durata pari ad anni 5 con possibilità di rinnovo nelle medesime forme previste per la sua stipula.

Le parti possono recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione a mezzo PEC almeno 90 (novanta) giorni prima di ogni scadenza annuale. L'azienda si impegna a consentire il completamento della formazione medico specialistica ai medici in formazione ancora in corso al momento del recesso.



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

LA RETTRICE

Prof.ssa Antonella Polimeni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Simona Di Giovanni



ALLEGATO A

DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE

Si ricorda che l'atto convenzionale deve essere accompagnato da un allegato, parte integrante dell'accordo stesso, con la descrizione dettagliata e **comprensiva di codici NSIS** delle strutture (UOC, UOS, ecc.) e delle attrezzature (locali, arredi, strumenti) messe a disposizione dall'Azienda/Ente per le esigenze didattico-scientifiche della Scuola di Specializzazione oggetto di convenzione.

L' OSPEDALE SANTA ROSA DI VITERBO, Azienda Sanitaria Locale Viterbo, mette a disposizione della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Maxillo Facciale, Università Sapienza di Roma, la seguente struttura:

Chirurgia Maxillo Facciale codice NSIS 1001 e le seguenti attrezzature:

- Biblioteca medica
- Laboratori di ricerca e / o Attrezzature
- Ambulatori
- Aule per esercitazioni/lezioni
- Attrezzature e strumenti didattici e tecnologici: computer, connessione ad internet, attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione alla specifica attività
- Risorse professionali



ALLEGATO B

Atto di formale impegno degli organismi che hanno la disponibilità delle strutture non universitarie coinvolte nella formazione ed inserite nella rete formativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera D del D.I. n. 402/2017

L'Azienda/Ente **ASL VITERBO – OSPEDALE SANTA ROSA**

manifesta il proprio impegno formale:

- al rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale;
- all'accettazione dei controlli dell'Osservatorio nazionale e regionale;
- al rispetto del CCNL di riferimento per il personale dipendente e della normativa relativa alle altre forme contrattuali;
- al rispetto, con riguardo al personale dipendente ed in formazione, della normativa in materia fiscale, previdenziale, di sicurezza sul lavoro e sui disabili;
- al rispetto della programmazione formativa della Scuola di Specializzazione, come deliberato dal relativo Consiglio di Scuola;
- alla garanzia che la tipologia, il volume e gli esiti delle attività assistenziali e sanitarie della struttura da accreditare siano adeguate agli standard e ai requisiti previsti per le singole Scuole di Specializzazione; *(solo per convenzioni per attività assistenziale)*
- alla garanzia, per la singola Scuola di Specializzazione, ove previsto, dell'utilizzo di un numero adeguato di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali dedicati alla formazione; *(solo per convenzioni per attività assistenziale)*
- alla garanzia che la dotazione sanitaria ed assistenziale della singola Scuola di Specializzazione non concorra alla costituzione di altre Scuole della medesima tipologia di altri Atenei.

FIRMA